

## LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che in data 30.09.2008 la Camera dei Deputati ha approvato l'A.C. 1441 bis il cui art. 30, co. 6 così recita: "6. *Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

- a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti ovvero con popolazione inferiore, a condizione che ad essa facciano riferimento almeno quattro comuni;*
- b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);*
- c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata;*
- d) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli atti";*

Rilevato che in data 2 ottobre 2008 è stato presentato alla Camera un ordine del giorno (poi respinto) che prevedeva la facoltatività della nomina del segretario comunale;

Considerato che il testo del disegno di legge citato, in data 6 ottobre 2008, è stato trasmesso al Senato ove ha assunto la numerazione A.S. 1082 (art. 9, co. 6) ed è stato assegnato alle Commissioni referenti I e II;

Rilevato che il testo così come licenziato dalla Camera interviene in maniera frammentaria e non organica sul sistema delle autonomie locali, introducendo una modifica legislativa relativa ai segretari comunali senza coordinarla in alcun modo con l'attesa e annunciata riforma dell'intera materia dei piccoli comuni;

Ritenuta la disciplina contraddittoria ed illogica perché, da un lato, aumenta le competenze del segretario comunale (stravolgendone il ruolo e le funzioni) e, dall'altro, gli impedisce di lavorare in concreto, costringendolo ad operare, contemporaneamente, in un elevatissimo numero di piccoli comuni;

Ritenuto, conseguentemente, che la norma produrrà invece che risparmi di spesa come proclamato, inefficienze nel sistema delle autonomie, sottraendo ai piccoli comuni una preziosa professionalità che si occupa, attualmente, di tutti i procedimenti amministrativi e svolge una importante funzione di guida, indirizzo e formazione dei dipendenti comunali.

Rilevato che in tal modo si lede l'autonomia dei Sindaci - che nell'attuale ordinamento possono liberamente scegliere il segretario e costituire convenzioni con enti vicini (in ragione dell'omogeneità territoriale, della collocazione geografica e della comunanza di interessi) - imponendo sedi unificate le cui modalità, condizioni e forme di istituzione saranno imposte dal decreto delegato da emanare;

Ritenuto quindi che si è in presenza di una ingiustificata aggressione al mondo dei segretari comunali che non tiene in alcuna considerazione la professionalità, la competenza e la preparazione di tale categoria e gli effetti in termini di efficienza che essi immettono nel sistema dei comuni;

Ritenuto che la figura del segretario comunale assuma un ruolo ancora più prezioso nell'ambito dei comuni più piccoli laddove vi è spesso carenza di personale o scarsa professionalità delle risorse umane esistenti che viene sistematicamente colmata dall'impegno e dalla dedizione al lavoro dei segretari comunali;

Affermata, quindi, l'indispensabilità del contributo professionale del segretario soprattutto nei comuni più piccoli;

Valutata la necessità che la disciplina dei segretari comunali e provinciali nella interezza della loro categoria professionale con riferimento a tutto il sistema delle autonomie locali e non solo per i piccoli comuni sia trattata in altra sede, in maniera sistematica ed organica;

Considerato, conseguentemente, necessario chiedere lo stralcio dell'art. 9, co. 6 A.S. 1082 (già art. 30, co. 6 dall'A.C. 1441 bis);

Per tutto quanto sopra premesso,

Con voti: \_\_\_\_\_

### **DELIBERA**

1. di manifestare ampio sostegno alla categoria dei segretari comunali e provinciali, sottolineandone l'importanza e l'infungibilità nel sistema delle autonomie locali e soprattutto nei comuni più piccoli;
2. di chiedere, per quante motivazioni, lo stralcio dell'art. 9, co. 6 A.S. 1082 (già art. 30, co. 6 dall'A.C.1441 bis);
3. di chiedere, conseguentemente, che la figura del segretario comunale e provinciale sia oggetto di valorizzazione e razionalizzazione in apposito disegno di legge che riguardi l'intero sistema delle Autonomie locali.
4. Di inviare copia della presente al Senato della Repubblica, all'AGES Puglia ed agli organi interessati.
5. Con separata votazione unanime espressi nei modi di legge di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e succ. mod.